

**Numero 35
Dicembre 2010**



publika

**Gli
approfondimenti**
di **Publika**

**NUCLEO DI VALUTAZIONE
O
ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE**

SI PUÒ SCEGLIERE?

A cura di Gianluca Bertagna

www.publika.it

**NUCLEO O
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**
A cura di Gianluca Bertagna

È il momento della scelta. Nucleo di Valutazione o Organismo indipendente di valutazione?

Si può scegliere?

In questo approfondimento provo a rispondere a queste domande, cogliendo l'occasione per riportare una recente deliberazione della Civit che affronta anche questo argomento.

Se ricevete questo approfondimento è perché negli scorsi mesi (o anni) c'è stato un contatto tra di noi: ad un corso, via mail, al telefono. Inviemo questa mail ad oltre 1.000 indirizzi di posta per condividere un pezzo di strada insieme.

Non è bello fare degli auguri generali. Ma mentre scrivo queste parole cerco di abbracciare con lo sguardo ogni vostro volto e di stringervi personalmente la mano.

Vi auguro un sereno Natale e un gioioso 2011!

Gianluca

1. Considerazioni generali

Come ho già avuto modo di sottolineare più volte, ritengo che del D.lgs. 150/2009 gli enti locali debbano rispettare solamente:

- le disposizioni che rientrano nella potestà legislativa dello Stato;
- le disposizioni che prevedono un adeguamento da parte dei singoli enti.

Tra queste non c'è l'art. 14 che disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione. Come non c'è neppure l'art. 10 che disciplina l'adozione del Piano della Performance.

Tale interpretazione viene oggi confermata dalla Civit. Nella Delibera n. 121/2010 si legge: *considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).*

2. Considerazioni personali

Nucleo o Organismo Indipendente di Valutazione. Tutti dicono che bisogna individuare questi ultimi organismi.

Forse per spirito di contraddizione ho provato a "buttar giù" dei motivi che portano alla sopravvivenza dei vecchi Nuclei di valutazione.

Si può essere non d'accordo, ma di materiale ce n'è.

Gli enti locali devono rispettare il sistema dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.lgs. 267/2000. Di conseguenza la disposizione di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009 che istituisce gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) non può essere applicata tout court alle autonomie territoriali.

Questi i motivi principali.

1. L'art. 14 del D.lgs. 150/2009 non costituisce per gli enti locali né norma imperativa da rispettare senza adeguamenti e neppure disposizione a cui si devono adeguare. Né l'art. 16, né l'art. 74 della Riforma richiama tale articolo. È quindi precisa scelta del legislatore dare piena autonomia alle regioni e agli enti locali;
2. Il D.lgs. 150/2009 disapplica le disposizioni sui controlli interni di cui al D.lgs. 286/1999 portando in capo agli OIV tutto il sistema dei controlli interni.
3. Per gli enti locali rimane però in vita l'art. 147 del D.lgs. 267/2000 che prevede: Gli enti locali, **nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa**, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Poiché l'art. 14 del D.lgs. 150/2009 non è norma di diretta applicazione per le Autonomie, va da sé che non si può nemmeno sostenere che la norma successiva possa aver modificato quanto previsto all'art. 147 del Tuel.

4. Lo stesso articolo 147 afferma: L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il che significa che anche prima vi era ampio margine di autonomia, che continua ad esplicarsi nonostante la Riforma Brunetta.

Quali conclusioni si possono quindi trarre sugli OIV negli enti locali?

1. Il fatto di sostituire i nuclei di valutazione con gli Oiv può essere mera facoltà...
2. Gli enti possono mantenere in vita i nuclei di valutazione e mantenere in capo ad essi le funzioni che ritengono più consone con le proprie finalità
3. Gli enti possono anche individuare gli Oiv, ma devono specificare quali funzioni loro assegnare, visto il "potere" di autodisciplina dell'art. 147 del Tuel (vedi diversa interpretazione della Civit riportata di seguito).
4. In ogni caso l'ente locale può decidere in autonomia i requisiti dei membri dei Nuclei di Valutazione o degli Oiv, anche (e non "solo") con riferimento alle indicazioni dell'art. 14 e delle indicazioni della Civit.

5. Non applicandosi l'art. 14 del D.lgs. 150/2009 si può sostenere che non vale neppure la regola che i nuovi organismi non debbano costare di più rispetto ai precedenti; di fatto la valutazione dipende da quali compiti l'ente intende assegnare ai Nuclei o agli Oiv
6. Il tutto va disciplinato nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed eventualmente in un apposito regolamento specifico sul funzionamento dei controlli interni.

4. Considerazioni della Civit

Non esiste quindi nessun obbligo di costituire gli Oiv negli enti locali che quindi potranno continuare con i Nuclei di Valutazione.

Val la pena di sottolineare come tale affermazione rivesta carattere di rilievo soprattutto nelle piccole amministrazioni. È però importante, come sottolineato, che ne venga data previsione nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che dovrebbe individuare caratteristiche, requisiti, modalità, funzionamento.

La Civit però afferma che se un ente locale sceglie l'Organismo, piuttosto che il Nucleo, allora deve rispettare in toto le regole dell'art. 14 del D.lgs. 150/2009 e delle deliberazioni della Civit stessa.

Riporto le conclusioni della Civit:

Considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Occorre, tuttavia, precisare che, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ne consegue che:

1. non possono essere nominati, quali componenti dell'OIV, soggetti legati all'organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali), come previsto nella delibera CiVIT n. 4/2010 e nelle risposte a quesiti pubblicate sul sito istituzionale www.civit.it;

2. le nomine dei componenti devono essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 14 in tema di incompatibilità.

Gli enti più piccoli e attigui possono procedere all'istituzione di OIV in forma associata.

Non rientrano nelle competenze di questa Commissione le questioni attinenti all'individuazione e ponderazione dei compensi, o più generali costi, dell'OIV e del complessivo problema dell'invarianza della spesa.

Di converso, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo non può essere definito come "Organismo indipendente di valutazione".

4. Un'ipotesi di regolamentazione

Riporto un esempio di possibile disciplina del Nucleo di Valutazione da inserire nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di valutazione con le seguenti finalità:

- Valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi al sensi dell'articolo ... del presente regolamento;
- Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999;
- Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
- Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D.lgs. n. 267/200 e dell'articolo ... del presente regolamento,
- Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- Certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto,

Eliminato: XX

2. Il nucleo di valutazione è composto dai numero ... membri, nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto valutazione. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.

Eliminato: ;f
- Ex ecc.

3. I membri del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

- Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;
- Vista la ridotta dimensione dell'ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.

4. L'importo da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale. La durata del nucleo è coincidente al mandato del Sindaco, salvo revoca.

5. Il nucleo di valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del nucleo e dirige i lavori della seduta.

6. Il responsabile dell'area amministrativa/risorse umane assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al funzionamento del nucleo di valutazione.

7. E' facoltà dell'amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione ad integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a info@publika.it. Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.